

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

INDICE

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI	2
Art. 1 – Istituzione	2
Art. 2 – Attribuzioni	2
CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI	2
Art. 3 – Organi	2
Art. 4 – L’Assemblea	2
Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza	3
Art. 6 – Il Presidente	3
CAPO III - FUNZIONAMENTO	3
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea	3
Art. 8 – Prima riunione	4
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni	4
Art. 10 – Sede	4
Art. 11 – Modificazioni del Regolamento	4
Art. 12 – Regolamento	4
Art. 13 - Disposizioni finali	4

CAPO I - NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita dal Comune di Marsciano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 in data 19/07/2011, la “**CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI**”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Art. 2 – Attribuzioni

1. La Consulta è un organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.
2. La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, con funzione di promozione e sviluppo nelle materie afferenti le politiche giovanili.
3. La Consulta persegue le finalità di seguito indicate:
 - fornisce parere sugli atti dell'Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
 - elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
 - promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
 - favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le Istituzioni locali;
 - promuove i rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre Regioni;
 - elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione.

CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea, quale organo centrale d'indirizzo;
 - l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
 - i Gruppi tematici

Art. 4 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è organo centrale della Consulta dei Giovani e svolge i seguenti compiti:
 - formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
 - promuove rapporti con Consulte giovanili e Forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.
2. L'Assemblea è composta da un minimo di venti ed un massimo di trenta membri, di età compresa tra i 16 e i 30 anni di età, residenti nel territorio del Comune di Marsciano
3. I componenti dell'assemblea durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; il Presidente e l'Ufficio di presidenza durano in carica 2 anni e mezzo alla fine dei quali l'assemblea provvederà a rinnovarli.
4. Sono membri di diritto, con diritto di voto, i rappresentanti d'istituto delle scuole superiori del territorio comunale e il delegato alle politiche giovanili, anche se di età superiore ai 30 anni.
5. Sono anche membri diritto dell'assemblea, ma senza diritto di voto, il Sindaco o un assessore da lui delegato, oltre tutti i consiglieri comunali di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

6. I componenti dell'Assemblea, nel rispetto del 2° comma del presente articolo, sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico nell'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di Marsciano, abbiano fatto pervenire all'Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.

7. All'interno dei componenti dell'Assemblea e sulla base delle candidature proposte, per quanto possibile, dovrà essere osservato il criterio di rappresentanza e proporzionalità tra le realtà territoriali (capoluogo e frazioni), sociali (organismi associativi, lavoratori, disoccupati, universitari e non), tra le varie fasce di età e di sesso.

8. Il Sindaco, prima di formalizzare le nomine, sottopone i criteri e la proposta della Consulta al parere della III Commissione Consiliare.

9. I componenti dell'assemblea decadono automaticamente dalla carica dopo 3 assenze annuali, anche non consecutive

Il bando è sempre aperto e decade con la caduta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza svolge le funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; partecipa, in forma propositiva, all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- n° 4 membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, uno dei quali svolgerà le funzioni di Segretario della Consulta;
- il Consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili;
- i Consiglieri comunali di età pari o inferiore a 30 anni, eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione a maggioranza assoluta, nel numero stabilito dall'Assemblea stessa.

3. I componenti dell'ufficio di presidenza decadono automaticamente dalla carica dopo 3 assenze annuali, anche non consecutive.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente assume la rappresentanza formale della Consulta, predisporre l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea, tra i propri membri, nella prima seduta. Fino all'elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

CAPO III – FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale.

2. La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente. Possono altresì richiedere la convocazione, in via straordinaria, dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno due terzi dei membri della Consulta stessa.

3. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.

4. I Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, laddove richiesto dall'Assemblea, ma senza diritto di voto.

5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, inviato per posta elettronica cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa e, in caso di urgenza, anche con messaggio telefonico due giorni prima.

Art. 8 – Prima riunione

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro sessanta giorni dalla sua istituzione.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La riunione in prima convocazione dell'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.
2. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti e semmai il componente è assente può fare una delega ogni tre votazioni (**maggioranza relativa dei presenti, salvo nei casi in cui sia diversamente disposto dal presente regolamento**)

Art. 10 – Sede

1. La Consulta ha sede in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, laddove possibile la sede dell'Assemblea dovrà essere la sala del Consiglio Comunale.
2. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati.
3. La Consulta, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, si avvale della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 11 – Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.
2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea .

Art. 12 – Regolamentazione delle attività

1. La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento valgono le Leggi, le Normative e i Regolamenti vigenti.